

### ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare e Direzione Istruzione, formazione professionale e Lavoro, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, rappresentate da:

- Livio Tesio, Vicedirettore Regionale Sanità e Welfare;

### E

l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, codice fiscale 80111170587 (di seguito denominato "INAPP"), con sede in Roma, Corso d'Italia, 33, rappresentato dal Direttore, dott. Santo Darko Grillo;

### PREMESSO CHE

- La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione nelle materie di indirizzo ed in coerenza con la propria LR 1/2004 attuativa della LN 328/2000, opera al fine di promuovere il benessere di bambine, bambini e adolescenti, e delle loro rispettive famiglie, sia in ambito scolastico che familiare ed extrafamiliare, la possibilità di piena integrazione e la protezione sociale di ciascun individuo nella comunità e, più in generale, contrastando attivamente le situazioni di vulnerabilità a maggior rischio di marginalità;
- al fine di rendere i propri interventi e le azioni poste in essere realmente efficaci ed efficienti, Regione Piemonte può avvalersi del supporto, della collaborazione e della consulenza tecnico-scientifica altamente specializzata di Enti pubblici e privati, volta a promuovere e sviluppare l'attività di analisi, studio e ricerca in materia di inclusione sociale, nonché l'attività di monitoraggio dei servizi sociali e socio sanitari territorialmente erogati;
- ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, l'INAPP è un Ente nazionale di ricerca scientifica sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale al fine di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche;
- l'INAPP può svolgere, in convenzione, attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per altri Ministeri e istituzioni nazionali pubbliche, per le Regioni e Province Autonome, per la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome e per la

Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (art. 2 dello Statuto);

- per il perseguimento delle proprie finalità, in base a criteri e modalità determinati con proprio regolamento, l'INAPP può stipulare accordi e convenzioni, come espressamente previsto dall'art. 2 dello Statuto;
- dal 2019 la Regione Piemonte e l'INAPP collaborano efficacemente per lo sviluppo di strumenti e metodologie nell'ambito dei servizi di prevenzione primaria e secondaria promossi dai Centri per le Famiglie regionali, tutti a titolarità pubblica, finalizzati alla valutazione e alla promozione del benessere di bambine, bambini e adolescenti;
- che dal mese di maggio 2022 è in vigore un Accordo di Contitolarità per la gestione dei dati che impegna INAPP e alcuni Enti gestori delle funzioni socio assistenziali operanti nel territorio regionale;
- che negli ultimi due anni la collaborazione si è sviluppata attraverso l'applicazione del modello di analisi INAPP MACaD-RCA (Multidimensional Analysis of Capabilities Deprivation-Rights of Children and Adolescents) in due contesti territoriali (Druento ed Ivrea) con il coinvolgimento diretto dei rispettivi Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, dei Centri per le Famiglie ad essi afferenti e dei corrispondenti Istituti Scolastici Comprensivi, ampliando l'interesse degli Enti Gestori e dei Centri per le Famiglie piemontesi verso l'applicazione del modello MACAD-RCA in altri contesti;
- che in tal senso si è progressivamente evidenziato il positivo coinvolgimento delle istituzioni scolastiche piemontesi, anch'esse orientate alla valutazione e alla promozione del benessere di bambine, bambini e adolescenti.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 Premessa e principi generali**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente Accordo di Collaborazione contiene norme di carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di sottoscrizione di futuri Protocolli operativi.

Per quanto non espressamente specificato dai futuri Protocolli operativi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo di Collaborazione.

##### **Art. 2 Oggetto**

Oggetto del presente Accordo di Collaborazione è la promozione e la realizzazione di efficaci forme di collaborazione tra Regione Piemonte e INAPP orientate allo sviluppo di strumenti, metodologie e articolazioni istituzionali per l'analisi e la promozione del benessere di bambine, bambini e adolescenti nei territori nei quali insistono le competenze degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali e dei rispettivi Centri per le Famiglie, in sinergia con gli Istituti scolastici localmente presenti.

### **Art. 3 Tavolo permanente**

Per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2, le Parti convengono di istituire il "Tavolo permanente Regione Piemonte-INAPP" con il compito di definire le linee programmatiche della collaborazione.

I componenti del Tavolo permanente, designati dalle Parti in numero non inferiore a due per ciascuno dei soggetti firmatari, coordinano a rotazione i lavori del Tavolo.

In relazione alle specifiche tematiche oggetto di trattazione, le Parti valuteranno l'opportunità di definire specifici sottogruppi di lavoro anche in collaborazione con altri attori impegnati a, vario titolo, nelle materie oggetto del presente Accordo di collaborazione.

### **Art. 4 Attuazione**

Con appositi progetti esecutivi condivisi dalle Parti volti al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo di Collaborazione verranno definiti annualmente i seguenti aspetti: a) attività da svolgere; b) tempi di attuazione; c) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione; d) impegni assunti dalle parti; e) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.

La presenza di tali progetti non preclude ulteriori forme di collaborazione, rese a titolo gratuito, tra le Parti del presente Accordo.

### **Art. 5 Referenti istituzionali**

Referenti per l'attuazione del presente accordo di collaborazione sono:

a) Per l'INAPP, nella persona di:

- Paolo Raciti, ricercatore della Struttura Inclusione Sociale, con la supervisione di Anna Grimaldi, responsabile della Struttura Inclusione Sociale;

b) Per Regione Piemonte, nelle persone del:

- Dirigente pro-tempore del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale;
- Dirigente pro-tempore del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche.

### **Art. 6 Oneri finanziari**

Il presente Accordo di collaborazione non comporterà alcun tipo di oneri finanziari di una parte nei confronti dell'altra.

### **Art. 7 Efficacia e diritto di recesso**

Il presente Accordo di Collaborazione ha validità triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previa richiesta scritta di una delle Parti e adesione dell'altra da manifestare almeno entro trenta giorni prima della scadenza.

Nel corso del periodo di vigenza, qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, le Parti potranno proporre integrazioni o modifiche al presente Accordo di Collaborazione, da apportare in forma scritta.

Le Parti per le medesime ragioni hanno facoltà di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo di Collaborazione con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. o PEC.

#### **Art. 8 Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire l'assoluta riservatezza da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e i prodotti di natura riservata.

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo. Nell'ambito degli accordi attuativi dovranno essere definite le disposizioni concernenti il diritto di proprietà intellettuale delle informazioni, dei dati o dei prodotti, e l'eventuale diffusione degli stessi.

#### **Art. 9 Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo di Collaborazione ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Le Parti si impegnano, altresì, a sottoscrivere, in relazione alle eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dai singoli Protocolli operativi, uno specifico Accordo di contitolarità di dati ai sensi dell'articolo 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati, ovvero, qualora per l'esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare, l'uno per conto dell'altra Parte, dati personali di terzi, a farsi designare Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

#### **Art. 10 Foro competente**

Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo di Collaborazione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Roma.

**Art. 11 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Collaborazione, si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

Data,

*Per Regione Piemonte*

Il Vice Direttore Livio Tesio

*Per l'INAPP*

Il Direttore Santo Darko Grillo

Documento firmato digitalmente ex artt. 20 e 21, decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.